



COMUNE DI TAINO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

I N D I C E

=====

CAPO I° - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

- art. 1 - Uso dell'acqua
- art. 2 - Ret e di distribuzione
- art. 3 - Direzione dell'acquedotto
- art. 4 - Limiti del servizio
- art. 5 - Misurazione e prezzo dell'acqua
- art. 6 - Domanda di concessione
- art. 7 - Concessionario
- art. 8 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi
- art. 9 - Accettazione del Regolamento
- art. 10 - Riserva di accettazione delle domande e di revoca delle concessioni
- art. 11 - Autorizzazione esecuzione lavori
- art. 12 - Deposito cauzionale
- art. 13 - Uso dell'acqua
- art. 14 - Divieto di estensione delle concessioni e di subconcessioni
- art. 15 - Durata delle concessioni
- art. 16 - Trapasso delle concessioni
- art. 17 - Irregolarità del trapasso
- art. 18 - Spese e tasse

CAPO II° - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

- art. 19 - Definizione di "presa"
- art. 20 - Proprietà della "presa"
- art. 21 - Recupero della "presa"
- art. 22 - Manomissione della "presa"
- art. 23 - Responsabilità sulla "presa"
- art. 24 - Rubinetti di presa e di arresto
- art. 25 - Manutenzione del contatore
- art. 26 - Posizionamento, spostamento e rimozione contatore
- art. 27 - Diametro della presa

- art. 28 - Modifica delle opere di presa
- art. 29 - Prescrizioni tecniche e sanitarie per gli impianti interni
- art. 30 - Ispezioni e verifiche
- art. 31 - Irregolarità degli impianti interni
- art. 32 - Responsabilità verso terzi

CAPO III° - CONCESSIONI SPECIALI

- art. 33 - Concessioni temporanee
- art. 34 - Bocche di incendio
- art. 35 - Altri usi

CAPO IV° - NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CANONI E CONSUMI

DI STINZIONE TRA LE CATEGORIE DI UTENZA

- art. 36 - Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
- art. 37 - Categorie di utenza
- art. 38 - Tariffe speciali
- art. 39 - Temporanee interruzioni del servizio
- art. 40 - Pagamento dei canoni e dei consumi
- art. 41 - Ruoli di riscossione
- art. 42 - Interruzione del servizio per morosità
- art. 43 - Lettura dei contatori
- art. 44 - Verifica dei contatori
- art. 45 - Indicazione erronea dei contatori
- art. 45 bis – Perdite nella tubazione
- art. 45 ter – Termine per bollettazione e rateizzazione pagamenti

CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

- art. 46 - Reclami
- art. 47 - Violazione delle norme contrattuali
- art. 48 - Manomissione dei sigilli
- art. 49 - Contravvenzioni
- art. 50 - Rimborso delle spese
- art. 51 - Variazione al regolamento e tariffe
- art. 52 - Norma speciale
- art. 53 - Entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO I° - NORME AMMINISTRATIVE DI CARATTERE GENERALE

art. 1 - USO DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene concessa ai privati normalmente per uso domestico limitatamente alle quantità di cui il Comune potrà disporre.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di concederla anche per usi diversi, ognuno dei quali è soggetto a separata concessione.

Art. 2 - RETE DI DISTRIBUZIONE

L'acqua verrà fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi (vedasi art.7).

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture od isolate, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre che ve ne sia sufficiente disponibilità, rimanendo a carico dell'utente il costo dei lavori per il prolungamento delle tubazioni nel diametro indicato nell'autorizzazione di esecuzione dei lavori.

La lottizzazione di aree di terreno o la costruzione di strade private per l'urbanizzazione dei terreni, dovranno in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati, fermo restando il diritto del Comune di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete, previo collaudo della stessa, e di autorizzare i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.

Art. 3 - DIRAMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto comunale vengono poste normalmente nel suolo del Comune; qualora esse vengano collocate od estese alla proprietà e alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

1. costruire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;
2. riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
3. concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualsiasi momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
4. rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni e danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nelle loro proprietà;
5. concedere la posa di tubazioni, sulle proprietà servite, anche per uso di terzi;
6. mettere a disposizione gratuita del Comune il luogo di posa del contatore secondo le prescrizioni di cui all'articolo 25.

Art. 4 - LIMITI DEL SERVIZIO

L'acqua potabile verrà fornita ai privati entro i limiti di potenziamento dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Il Comune, comunque, non assume responsabilità alcuna per eventuali diminuzioni di carico o interruzione del deflusso, dovute a qualsiasi ragione, né per eventuali eccessi di pressione conseguenti alla situazione altimetrica locale.

Il Comune per altro provvederà a ripristinare il servizio normale nel più breve tempo possibile.

Quando l'interruzione è prevedibile, il Comune ne darà tempestiva notizia agli utenti a mezzo di avviso pubblico.

Art. 5 - MISURAZIONE E PREZZO DELL'ACQUA

L'acqua viene somministrata all'utente a contatore e pagata secondo le tabelle in vigore.

Il contatore viene fornito dal Comune nella marca e tipo scelto a suo insindacabile giudizio.

L'idraulico del Comune provvede, quale unico responsabile, alla posa del contatore e al suo collegamento alla tubazione di derivazione dalla conduttura principale stradale.

Detto contatore, che deve essere pagato dall'utente al prezzo fissato dalla Giunta Comunale, rimane di proprietà del Comune.

Il contatore all'atto dell'installazione deve essere piombato con sigillo del Comune.

Art. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Per ottenere la concessione di acqua potabile, gli interessati dovranno presentare al Sindaco domanda su modulo rilasciato dal Comune.

Sulla domanda andrà indicato: il nominativo dell'idraulico di fiducia del concessionario che provvederà all'esecuzione dell'allacciamento, il diametro della tubazione e la portata del contatore richiesto, che l'Amministrazione si riserva di accettare o modificare in base alle caratteristiche della rete.

Art. 7 - CONCESSIONARIO

La cessione dell'acqua potabile è fatta direttamente al proprietario o usufruttuario dello stabile, oppure al locatario, nel quale ultimo caso la domanda di concessione dovrà essere corredata dal nulla osta del proprietario.

Art. 8 - ATTRAVERSAMENTO TERRENI DI PROPRIETA' DI TERZI

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere prodotta e presentata dal richiedente stesso, la convenzione per la costituzione della servitù di acquedotto, secondo le modalità indicate nell'art. 3, a sua cura e spese.

Art. 9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente regolamento e, l'accettazione integrale e senza riserve di esso e, di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

Art. 10 - RISERVA DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE E DI REVOCA DELLE CONCESSIONI

L'accettazione delle domande di concessione è subordinata, compatibilmente con i limiti del servizio di cui all'art. 4, oltre che alla esistenza dei requisiti prescritti ed alla presentazione dei documenti richiesti, anche all'accertamento dell'idoneità a norma del regolamento d'igiene vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva anche la facoltà di revocare le concessioni già concordate, qualora a circostanze eccezionali o ragioni tecniche od igieniche lo richiedessero.

Art. 11 - AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

In caso di accettazione della domanda, i lavori di allacciamento dalla tubazione principale di distribuzione sino al rubinetto di blocco prima del contatore, questo escluso, verranno eseguiti dall'idraulico indicato dal concessionario nella domanda di cui all'art. 6 e le relative spese saranno a totale carico del concessionario stesso, compreso lo scavo, la protezione della tubazione, il rinterro ed il ripristino della pavimentazione.

Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà avvenire entro tre giorni dall'avvenuto allacciamento.

La posa del contatore e dei rubinetti di blocco prima e dopo dello stesso verrà eseguita dall'idraulico comunale e la relativa spesa sarà a carico del concessionario.

La tubazione di allacciamento dovrà essere posata a profondità non inferiore a cm. 60 e protetta con adeguato strato di sabbia vagliata.

Prima della chiusura degli scavi l'allacciamento dovrà essere controllato dall'idraulico del Comune, che verificata l'esecuzione a regola d'arte, provvederà all'installazione e piombatura del contatore.

Al fine di evitare disfunzioni nel servizio di distribuzione, gli allacciamenti o comunque gli interventi in genere inerenti gli stessi dovranno essere sempre programmati preventivamente con il Comune.

Art. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il richiedente l'autorizzazione ad eseguire nuovi allacciamenti o a rifare quelli già esistenti, qualora l'intervento interessi tratti di proprietà comunale e precisamente la rottura di asfalti o altre pavimentazioni pubbliche, dovrà versare presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale che verrà stabilito di volta in volta a seconda dei casi, dall'Ufficio Tecnico Comunale (in base al Regolamento Comunale n° ... del); tale cauzione sarà restituita (salvo le spese di commissione) su richiesta del richiedente, solo dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale avrà accertato l'esecuzione dell'idoneo ripristino che dovrà essere eseguito a regola d'arte entro il terzo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'intervento.

Art. 13 - USO DELL'ACQUA

L'uso dell'acqua non può essere impiegata per usi diversi da quello per il quale è stata concessa e dichiarato nella domanda di concessione.

Art. 14 DIVIETO DI ESTENSIONE DELLE CONCESSIONI E DI SUBCONCESSIONE

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di questo; è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili o quartieri di sua proprietà, quando questi non siano indicati e compresi nella domanda di concessione o non sia intervenuto speciale consenso scritto da parte del Comune.

È vietata al concessionario ogni forma di concessione dell'acqua anche a titolo gratuito, a favore di terzi, salvo il caso di una utenza generale per un immobile locato a vari inquilini.

Art. 15 - DURATA DELLE CONCESSIONI

L'utenza ha inizio dal giorno in cui viene effettuato l'allacciamento, mentre l'importo del canone relativo al minimo di consumo decorrerà dalla data del semestre in corso.

Tutte le concessioni hanno scadenza al 31 dicembre e si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

La concessione non potrà venire risolta prima della scadenza, nemmeno se il concessionario dovesse, per qualsiasi causa o ragione, sospendere anche completamente l'uso dell'acqua, salvo il caso della forza maggiore e salvi i diritti del Comune per la riscossione dei crediti eventualmente maturati.

Art. 16 - TRAPASSO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito di acqua sia trasferito ad altro proprietario od usufruttuario od inquilino.

Il concessionario od i suoi eredi rimarranno, ciò nonostante, sempre responsabili della concessione fino alla sua scadenza naturale, salvo che il nuovo proprietario, usufruttuario o locatario non assuma la concessione a nome proprio.

In tal caso, tanto l'utente che cessa, quanto quello che intende subentrare, dovranno darne partecipazione scritta al Comune almeno un mese prima del trapasso, ed il nuovo concessionario dovrà dichiarare esplicitamente, su competente carta da bollo, di accettare gli impegni assunti dal predecessore, versando l'importo previsto per detto titolo.

Non sono ammessi altri casi di cessione del contratto.

Art. 17 - IRREGOLARITA' DEL TRAPASSO

La mancata osservanza delle norme di cui all'articolo precedente dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

Art. 18 - SPESE E TASSE

Per ogni concessione di acqua, anche in caso di trapasso di concessione deve essere stipulato un regolare contratto di fornitura.

Tutte le spese ad esso relative (tasse, bolli, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

CAPO II° - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Art. 19 - DEFINIZIONE DI "PRESA"

Costituiscono la presa le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione, fino alla saracinesca, dopo il contatore, compresa.

Art. 20 - PROPRIETA' DELLA "PRESA"

La diramazione della presa è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto e, pertanto, tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà del Comune, rimanendo a carico dell'utente le spese di impianto, rifacimento e manutenzione derivanti da eventuali guasti o perdite.

Art. 21 - RECUPERO DELLA "PRESA"

Quando una concessione venga dichiarata, alla sua scadenza, risolta, l'Amministrazione Comunale, a richiesta dell'utente e del proprietario interessato, può rimuovere e ritirare tutto ciò che è di sua proprietà ed ubicato nella proprietà del richiedente, nel termine di sei mesi dalla richiesta.

Qualora non venga richiesta, è tuttavia libera di provvedervi ugualmente.

Le spese per la rimozione della presa e per i lavori di ripristino sono a carico della parte che ha richiesto la risoluzione della fornitura salvo i casi di morosità in cui tutto l'onere è a carico dell'utente.

Trascorsi sei mesi senza che sia avvenuto il ritiro da parte del Comune, tutto quanto costituiva la presa si ritiene abbandonato ed acquisito per accessione dal proprietario del suolo.

Art. 22 - MANOMISSIONE DELLA PRESA

E' assolutamente proibito all'utente di manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazione ecc. Agli apparecchi, tubazioni od altri accessori formanti la presa di alimentazione senza il preventivo benestare dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23 - RESPONSABILITA' SULLA PRESA

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, usura, danno anche se dovuti a terzi, furti, rottura per gelo ecc., anche di quella parte esistente sulla proprietà privata cui l'utenza si riferisce. Pertanto egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché la presa ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo.

Le riparazioni alla tubazione di presa, dalla condotta principale stradale fino al rubinetto d'arresto dopo il contatore (questo compreso) dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e sono così regolamentate:

1. guasti o perdite che si dovessero verificare sul suolo pubblico verranno riparate a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Se in fase di intervento si dovesse però riscontrare la necessità di rifare l'allacciamento in quanto la tubazione risultasse irreparabilmente corrosa, ne verrà data immediata comunicazione all'utente e la spesa relativa al rifacimento sarà totalmente a carico dell'utente stesso; idem dicasi per l'eventuale necessità di sostituzione dello strettio;
2. per guasti o perdite che si dovessero verificare su proprietà privata, vi dovrà provvedere l'utente entro tre (3) giorni dal loro riscontro; per l'intervento l'utente darà incarico ad un idraulico di sua fiducia e la spesa inerente, compreso lo scavo, il reinterro ed il ripristino di pavimentazioni o altri manufatti, sarà ad esclusivo carico dell'utente stesso; prima della chiusura dello scavo l'intervento dovrà essere controllato dall'idraulico comunale;
3. per interventi al contatore e/o alle saracinesche di blocco poste immediatamente prima e dopo dello stesso, provvederà esclusivamente l'idraulico comunale e la spesa relativa verrà addebitata interamente all'utente.

Art. 24 - RUBINETTI DI PRESA E DI ARRESTO

All'origine di ogni presa di derivazione (cioè sulla condotta principale) verrà collocato apposito STRETTIO con chiusino in ghisa a quota piano variabile.

All'estremità della diramazione di presa, prima e subito dopo il contatore, si collocheranno due rubinetti d'arresto.

A insindacabile giudizio dell'idraulico comunale, ove si rendesse necessario, verrà installata una valvola regolatrice di pressione (comunque da posarsi sempre dopo il contatore) e la spesa relativa sarà ovviamente a carico dell'utente.

Art. 25 - MANUTENZIONE DEL CONTATORE

Ad ogni lettura di contatore, ove se ne ravvisi la necessità, il letturista provvederà a segnalare all'utente eventuali interventi di cui necessita il contatore e ne darà comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale affinché questi possa far intervenire l'idraulico comunale; la spesa relativa verrà addebitata all'utente stesso come già esposto all'art. 23 comma 3.

Art. 26 - POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO E RIMOZIONE CONTATORI

Il posizionamento del contatore inerente nuovi allacciamenti o rifacimenti ex novo dovrà avvenire in modo da permettere la lettura od eventuali interventi in modo agevole e senza dover accedere all'interno delle proprietà private degli utenti, pertanto l'ubicazione dovrà essere preventivamente vista e concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale anche in merito agli accorgimenti da adottare per garantire la sicurezza e la protezione del contatore stesso.

Per le utenze esistenti qualora il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento anche senza bisogno di preavviso per l'utente quando via sia urgenza di provvedere.

Art. 27 - DIAMETRO DELLA PRESA

Il diametro della tubazione di derivazione e del contatore saranno nei limiti del possibile quelli richiesti con la domanda di cui all'art. 6, compatibilmente con il diametro della condotta principale stradale esistente.

Nel caso l'Amministrazione Comunale ritenesse che la derivazione richiesta possa servire in futuro anche all'allacciamento di altri utenti, il Comune potrà (a suo insindacabile giudizio) richiedere la posa di una tubazione di diametro superiore a quello richiesto e si accollerà la differenza di costo tra il diametro della tubazione posata ed il diametro della tubazione richiesta dal concessionario per suo uso esclusivo.

Art. 28 - MODIFICA DELLE OPERE DI PRESA

E' comunque in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche alle opere di presa, dando, di ciò preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua.

Quando le modifiche vengono apportate a richiesta dell'utente, le relative spese sono a carico di questi.

Art. 29 - PRESCRIZIONI TECNICHE E SANITARIE PER GLI IMPIANTI INTERNI

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

1. non ci dovranno essere collegamenti diretti e comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o con condotti di fognatura o di scarico, neppure con l'intermediario di valvola di ritengo, rubinetti, ecc.;

2. tutti i rubinetti devono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra del livello superiore dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze ecc in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;
3. i condotti per la pulizia delle latrine orinatoi ecc, devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno cinque centimetri sul massimo livello della cassetta stessa;
4. per chiudere il deflusso dell'acqua non possono essere impiegati rubinetti a chiusura automatica od altri organi intercettatori, che diano luogo a colpi di ariete nelle tubazioni;
5. in caso di forniture ad utenti che con i loro impianti abbiano a trattare sostanze che possono essere pericolose per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco, su parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà in qualsiasi momento far adottare tutte quelle apparecchiature che si rendessero necessarie per evitare l'inquinamento del pubblico acquedotto, il tutto a totale spesa dell'utente;
6. l'installazione di autoclavi o di altri impianti di presa dell'acqua dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

In ogni caso la connessione con le tubazioni adduttrici dell'impianto interno od esterno dovrà avvenire in modo indiretto a mezzo di un'opportuna vasca intermedia a pelo libero.

Art. 30 - ISPEZIONI E VERIFICHE

Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alle adduzioni ed alla distribuzione dell'acqua, anche agli stabili, ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni, sarà dato preavviso di almeno un giorno.

ART. 31 - IRREGOLARITA' DEGLI IMPIANTI INTERNI

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui l'utenza fosse condizionata, o, in genere, oppure non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 32 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o in genere, da qualunque altra causa della concessione.

L'utente che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o meno che il contatore avrà misurato.

Per le dispersioni di acqua dovute al gelo non sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

CAPO III° - CONCESSIONI SPECIALI

Art. 33 - CONCESSIONI TEMPORANEE

In casi speciali (impianti speciali per fiere, esposizioni, spettacoli ecc) l'Amministrazione potrà concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento se ed in quanto applicabili, sotto l'osservanza delle prescrizioni particolari che l'Amministrazione stessa ritenesse opportune dettare.

Per le concessioni di durata inferiore ad un mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con il pagamento di un consumo forfetario stabilito dall'Amministrazione.

Art. 34 - BOCCHIE DI INCENDIO

E' facoltà del Comune di concedere ai privati bocche di incendio.

Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario compreso scavo e reinterramento e ripristino pavimentazione stradale come chiaramente specificato all'art. 11 del presente regolamento.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dall'ufficio competente per territorio dei Vigili del Fuoco.

I lavori di allacciamento alla condotta principale stradale e quelli fino alle singole bocche verranno eseguiti dall'idraulico di fiducia del concessionario e dovranno essere controllati dall'idraulico comunale prima della chiusura degli scavi.

Le tubazioni da posarsi dovranno essere esclusivamente in polietilene.

Ogni bocca (sia esterna che interna alla proprietà privata) verrà piombata con suggello del Comune ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio, sotto comminatoria per la rottura ingiustificata del suggello, anche se occasionale, della sanzione pecuniaria di Euro 250,00.- senza pregiudizio dell'acqua consumata.

Per le riparazioni di eventuali perdite vale quanto chiaramente specificato all'art. 23 del presente regolamento.

Alle bocche d'incendio sia che siano poste su suolo pubblico che privato potranno collegarsi i Vigili del Fuoco o altri incaricati al servizio antincendio allo scopo di spegnere anche eventuali incendi che si dovessero verificare nelle vicinanze riguardanti proprietà pubbliche o di privati cittadini.

Il Comune non assume responsabilità circa la pressione e le condizioni in genere delle condotte, sia principali che secondarie, neppure in relazione ai servizi d'incendio.

Art. 35 - ALTRI USI

Il prelievo o la derivazione dell'acqua dalla rete privata interna per usi non domestici, come per innaffiare prati, orti, giardini o per fontane decorative, per piscine, campi da tennis, acquari ecc. può essere autorizzata su presentazione di richiesta scritta, compatibilmente e con la potenzialità dell'acquedotto.

La somministrazione dell'acqua per tali usi è regolata da apposite tariffe.

È facoltà del Sindaco proibire tali usi con semplice manifesto murale. Ai trasgressori verrà comminata un'ammenda da £. 50,00.- a £. 250,00.- ed, in caso di recidività potrà essere sospesa l'erogazione dell'acqua per uso domestico con conseguente recessione dal contratto a norma del successivo articolo 42.

CAPO IV° . NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CANONI E CONSUMI

DISTINZIONE TRA LE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 36 - INIZIO OBBLIGO PAGAMENTO CANONI E CONSUMI

L'obbligo di corrispondere a canoni il prezzo dell'acqua, incomincia dall'inizio del semestre in cui viene eseguito l'allacciamento.

Art. 37 - CATEGORIE DI UTENZA

Le diverse categorie di utenza sono così distinte:

USO DOMESTICO

da mc.	0	a mc.	30
da mc.	31	a mc.	80
da mc.	81	a mc.	150
da mc.	151	a mc.	300
da mc.	301	ed oltre	

USI DIVERSI (industriali ed artigianali)

da mc.	0	a mc.	100
da mc.	101	ed oltre	

Art. 38 - TARIFFE SPECIALI

Agli Enti morali è concesso un ribasso del 30% sul prezzo stabilito dalle tariffe in vigore.

Per Asili infantili pubblici, scuole materne pubbliche, scuole elementari pubbliche, e scuole medie pubbliche la fornitura è gratuita.

Per associazioni culturali e sportive è concesso un ribasso del 50% sul prezzo stabilito dalle tariffe in vigore.

Art. 39 - TEMPORANEE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità nel caso di interruzioni causata da rotture o guasti alle opere di presa dei pozzi di emungimento, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi, o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti, o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Art. 40 - PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI

Il pagamento del canone contrattuale, dell'importo dell'eccedenza, dei canoni per concessioni industriali, avviene "mediante bollettazione effettuata direttamente dal Comune o da ditta incaricata" e comprende gli importi contrattuali relativi all'anno di emissione e le eccedenze di consumo riscontrate e riferentesi al periodo precedente.

Gli eventuali reclami in corso non esonerano l'utente dall'obbligo del pagamento, salvo conguaglio di quanto eventualmente pagato in più nel ruolo successivo, oppure, a giudizio dell'Amministrazione, rimborso o sgravio da deliberare con le norme di legge.

Art. 41 - RUOLI DI RISCOSSIONE

In applicazione del disposto dell'art. 323 del TULCP 3.03.1934 n. 383 la riscossione dei canoni e dei consumi avverrà mediante ruoli nominativi redatti "direttamente dal Comune o da ditta incaricata".

Art. 42 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER MOROSITA'

Indipendentemente dall'espletamento dell'azione dell'esattore comunale per la riscossione dei canoni e dei consumi nei confronti dei debitori morosi, il Comune ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, il servizio e di revocare la concessione fatta agli stessi, senza l'obbligo di preavviso qualora l'ingiunzione di pagamento, dovesse rimanere senza esito.

Nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro la scadenza della bolletta, verranno addebitati gli interessi di ritardo pagamento al tasso legale, oltre ad una sanzione pari al 10% della somma non pagata se il ritardo non supera i 60 giorni, pari al 20% nel caso in cui il pagamento venga effettuato oltre il 60° giorno.

Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza fissata in bolletta, il Comune ha la facoltà di sospendere la somministrazione del servizio, previa comunicazione. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà aver pagato le somme dovute a qualsiasi titolo, oltre alla spesa per la riattivazione dell'allacciamento.

Nel caso di sospensione, per poter riottenere la riattivazione del servizio l'utente dovrà versare alla tesoreria comunale la somma stabilita nell'allegata tariffa, oltre a dimostrare di aver già soddisfatto il suo debito nei confronti dell'esattore.

Art. 43 - LETTURA DEI CONTATORI

Quantitativi di acqua erogata a ciascun utente saranno constatati in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 41 mediante lettura dei rispettivi contatori, dagli incaricati ogni sei mesi o più spesso se il Comune lo giudicherà conveniente, anche indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti.

Art. 44 - VERIFICA DEI CONTATORI

L'utente ha il diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita dalla tariffa in vigore per le spese di verifica.

Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato, altrimenti verrà incamerato dal Comune.

Il funzionamento del contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza del 10% in più o in meno dell'effettiva erogazione.

Art. 45 - INDICAZIONE ERRONEA DEI CONTATORI

Qualora non sia possibile stabilire l'esatta quantità dell'acqua consumata a causa del constatato irregolare funzionamento del contatore, o per guasto del medesimo, il consumo verrà determinato sulla base del corrispondente periodo dell'anno precedente, mediante accertamento induttivo.

Se non fosse possibile stabilire tale raffronto, per essere la concessione di data più recente, il consumo viene determinato sulla base dell'ultimo conteggio.

ART. 45 BIS - PERDITE NELLA TUBAZIONE

Nel caso di perdita nella tubazione privata dopo il contatore l'utente dovrà effettuare immediatamente una segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale. L'idraulico del Comune, che accerterà la perdita, consegnerà una dichiarazione da lui sottoscritta che dovrà essere controfirmata dall'utente. Tale dichiarazione, prodotta presso l'Ufficio Tributi, permetterà di determinare il consumo sulla base del corrispondente periodo dell'anno precedente, mediante accertamento induttivo.

ART. 45 TER - TERMINE PER BOLLETTAZIONE E RATEIZZAZIONE PAGAMENTI

Salvo motivi di comprovata urgenza, il Comune emette la bollettazione almeno 40 giorni prima della scadenza del pagamento.

Ove l'utente richieda una rateizzazione del pagamento, questa può essere autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio purché:

- l'autorizzazione sia autorizzata dalla Giunta;
- la richiesta avvenga prima della scadenza del pagamento;
- la richiesta sia ammissibile anche in relazione ad una valutazione anche dell'entità dell'importo.

Il termine massimo di rateizzazione è fissato in tre mesi.

Nel caso di particolari situazioni di disagio economico, comprovato da apposita relazione dell'assistente sociale del Comune, è possibile ottenere una rateizzazione per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

CAPO V° - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Art. 46 - RECLAMI

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzioni del servizio ecc o, in genere per qualsiasi ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatta per iscritto in carta semplice all'Amministrazione Comunale.

Art. 47 - VIOLAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Gli utenti che violassero una qualsiasi delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene o che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti e alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, o della rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

Art. 48 - MANOMISSIONE DEI SIGILLI

La manomissione dei sigilli ai contatori, alla saracinesca, ai rubinetti di arresto e a quanto altro di proprietà del Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dalla tariffa in vigore, anche il pagamento da parte dell'utente, di un indennizzo nella misura stabilita nella predetta tariffa, comprensivo delle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 49 - CONTRAVVENZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali e fatta sempre salva ogni altra eventuale azione in sede civile, sono accertate e punite con la procedura di cui agli art. Da 106 a 110 del TULCP 3.03.1934 n. 383 e, successive modificazione e da quanto stabilito all'art. 35 del presente regolamento, salvo quanto previsto

per i casi di contaminazione delle acque dall'art. 249 del TU delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Art. 50 - RIMBORSO DELLE SPESE

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese cui possa dar luogo la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 51 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO E TARIFFE

L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare, ove occorra, variazioni alle tariffe, e di modificare, anche, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo quelle altre disposizioni che riterrà necessarie e opportune nell'interesse pubblico dandone idonea pubblicità.

Art. 52 - NORMA SPECIALE

E' assolutamente vietato collegare impianti di messa a terra di abitazioni o altro alla rete idrica sia prima che dopo il contatore in quanto ciò comporta inevitabili danni alle condutture; pertanto eventuali collegamenti esistenti dovranno essere rimossi entro il _____ e predisposti a norma di legge.

Art. 53 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.